

SINTESI

Causa Ciucci c. Italia – Terza Sezione – sentenza 1° giugno 2006 (ricorso n. 68345/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà.)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 1, Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione ad un procedimento volto ad ottenere dal conduttore il rilascio di un immobile di proprietà del ricorrente. Il suddetto procedimento era iniziato l'11 ottobre 1990 (data della convalida di sfratto da parte del Tribunale di Firenze), ma i successivi tentativi dell'ufficiale giudiziario di rientrare in possesso dell'immobile stesso – risultati però sempre infruttuosi per la mancata assistenza della forza pubblica – erano cominciati il 23 giugno 1992. Solo il 6 dicembre del 2000 il proprietario era rientrato in possesso dell'appartamento.

Decisione. Dopo aver rinviato alla causa *Mascolo c. Italia* per ciò che concerne l'individuazione della legislazione statale rilevante in materia, la Corte ha innanzitutto respinto le eccezioni preliminari del governo italiano in ordine al mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni da parte delle ricorrenti.

Per quanto attiene in particolare all'asserita mancanza di attivazione del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto, la Corte, facendo riferimento alla già citata causa *Mascolo c. Italia*, ha ribadito che tale misura preventiva è divenuta obbligatoria solo per quei casi, tra i quali non rientra quello in esame, in cui il termine per proporre il relativo ricorso innanzi alla competente Corte d'appello fosse successivo al 18 giugno 2002, data in cui la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito, diversamente da quanto ritenuto in precedenza, l'applicabilità della l. n. 89 del 2001 anche alle procedure esecutive.

La Corte ha inoltre rigettato, perché tardiva, l'eccezione del mancato ricorso ai sensi dell'art. 1591 c.c. da parte dell'interessato (*danni per ritardata restituzione*).

Per quanto riguarda il merito della vicenda, i giudici europei hanno ritenuto sussistente nel caso di specie la violazione sia dell'articolo 6 della Convenzione sia dell'art. 1 del Prot. n. 1., posto che i nove anni e cinque mesi occorsi per rientrare in possesso dell'immobile sono apparsi incompatibili e con una durata ragionevole del processo e con il diritto al pacifico godimento dei propri beni.

La Corte non ha però disposto la liquidazione dei danni (né pecuniari né non patrimoniali), visto che la relativa richiesta ai sensi dell'art. 41 CEDU non era stata effettuata secondo le norme del Regolamento di procedura interno.